



Comune di Reano

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

18/12/2015

OGGETTO:

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 - Adozione progetto preliminare.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTA CELESTINO - Sindaco	Giust.
2. MORRA GIUSEPPE - Vice Sindaco	Giust.
3. DOLEATTO FULVIO - Assessore	Giust.
4. CANTORE CLAUDIO - Consigliere	Si
5. TORTA MATTEO - Consigliere	Giust.
6. CANTORE LARA - Consigliere	Si
7. MONTELLA DANIELE - Consigliere	Si
8. MARINO GIORGIO - Consigliere	Si
9. GALLO MARIA WIRNA - Consigliere	Si
10. ARNOLFO SERGIO - Consigliere	Si
11. ABBRACCHIO GIOVANNI - Consigliere	Si
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Risultano assenti i Sigg.ri: TORTA Celestino, MORRA Giuseppe, DOLEATTO Fulvio, TORTA Matteo.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANTORE CLAUDIO nella sua qualità di Consigliere Anziano, ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 del vigente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27.11.2001, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 - Adozione progetto preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vicesindaco sig. Giuseppe MORRA con delega a Urbanistica e Viabilità, Cultura, Turismo, Politiche giovanili, Comunicazione, Valorizzazione prodotti locali, Sport e Tempo Libero, Associazioni di volontariato, Eventi e Manifestazioni (Gestione del Centro Polivalente comunale);

VISTA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Segretario comunale dott. Arnaldo Bernardo che richiama l'art. 78 "Doveri e condizione giuridica", commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recitano:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

PRESO ATTO che, in applicazione del su richiamato art. 78, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (Sindaco, consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale), "devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado";

DATO ATTO che conseguentemente si sono assentati dall'aula i sigg.ri:

1. il Sindaco Sig. Celestino Torta,
2. il consigliere comunale sig. Fulvio Doleatto;

PRESO ATTO che assume la presidenza il Signor Claudio Cantore nella sua qualità di Consigliere Anziano, ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 del vigente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27.11.2001;

UDITO il Presidente facente funzioni Consigliere Anziano sig. Claudio Cantore che concede la parola al tecnico comunale Responsabile del servizio Tecnico e tecnico manutentivo Geom. Bruno Bertrand, che illustra la proposta di variante parziale al P.R.G.C. in oggetto con dovizia di particolari, dando comunque atto che nella seduta del preconsiglio di venerdì 11 dicembre 2015 si è riunito il consiglio comunale per ascoltare una precisa e puntuale relazione da parte dell'Urbanista redattore della variante al P.R.G.C. Arch. Ennio Matassi;

ESPERITA la discussione con la partecipazione dei consiglieri:

Il consigliere Arnolfo Sergio del gruppo di minoranza "Reano per tutti" il quale osserva quanto segue:

R16: L'area formatasi a seguito dello spostamento della viabilità e destinata ad area verde inedificandi, ci lascia molto perplessi relativamente alla sua permanente destinazione ad area vincolata a piantumazione di alberature ad alto o basso fusto. Immaginiamo che con il passare del tempo e senza un adeguato controllo, tale area diverrà area cortilizia a verde (prato). Inoltre immaginiamo che la manutenzione di tale area avrà ripercussioni negative perché diverrà in stato di abbandono visti i costi di abbattimento e pulizia che i privati dovranno accollarsi per il suo mantenimento. Una proposta potrebbe essere quella di dismetterla al comune gratuitamente che se ne occuperà di tale mantenimento assieme a quello delle aree sr dell'altro lato del PECLI.

R7: Siamo molto perplessi sulla nuova perimetrazione dell'area. Di fatto lo scopo iniziale della precedente perimetrazione era di permettere la costruzione della variante sotto la Chiesa al fine di smaltire il traffico davanti all'edificio di culto su questa nuova arteria, a tutto beneficio dell'area antistante la Chiesa per l'uscita dei pellegrini ed i bambini dalle attività di catechesi. Ora, sicuramente, il terreno sarà più appetibile dal punto di vista economico ma l'intervento di formazione della strada di pubblica utilità sarà pura utopia (il Comune non avrà la possibilità di costruire la strada con fondi propri e la corresponsione di denari dalla proprietà in fase di convenzione dell'area R7 per la strada non coprirà i costi). Inoltre sarà necessario che il Comune di Reano attui un esproprio per pubblica utilità per diventare proprietario delle aree per la costruzione di tale arteria. Un esproprio a Reano non è mai stato fatto e non crediamo che l'amministrazione abbia la volontà di attuarlo.

R15: Le basi del PRGC approvato e in vigore erano la chiusura di tutti i tasselli inedificati (o meglio la maggior parte dei tasselli di terreni inedificati) limitrofi ad aree edificate. La zona R15 oltre ad essere necessaria per la costruzione della viabilità di fatto chiudeva un tassello relativo alla via Pianoli. Togliendo la zona centrale (per richiesta dei proprietari come dichiarato in preconsiglio) si altera lo scopo fondamentale del piano. Riteniamo non consono e decisamente non funzionale creare un nuovo tassello inedificato e dividere in due l'area edificabile. Si potrebbe proporre di lasciare la zona a nord e rimuovere la zona a sud per costruire una nuova area che si estende verso nord al di sotto della r1.37 (i proprietari sarebbero gli stessi della parte di R15 limitrofa la P sr26) e si ricostituirebbe uniformità con lo spirito iniziale del piano pur mantenendo la perimetrazione del vigente piano per la formazione della viabilità.

R24: Lo spirito del piano era la chiusura dei tasselli liberi di terreni inedificati limitrofi ad aree edificate. Lo spostamento a sud di tale area, pur andando ad allargare, se pur per pochi metri, la viabilità esistente molto stretta, creerà un impatto visivo decisamente alto, considerando il fatto che il terreno rispetto al piano viabile risulta in elevazione e pertanto le edificazioni saranno molto più imponenti ed impattanti rispetto alla edificazione nell'originaria posizione che, secondo lo spirito iniziale del piano, rimanevano parzialmente nascoste. Pertanto i benefici della collettività sono inferiori rispetto agli interessi privati.

SC3: Sebbene l'area sr30 sia ridimensionata notevolmente (ad esclusivo beneficio della proprietà), riteniamo che sia interessante la zona a parcheggio esterna estesa e la formazione dell'area a ristoro (sr30) con la possibilità che divenga parco pubblico per bimbi e di sosta per itinerari turistici.

R29: Nulla di particolare se non di concordare con il beneficio di allargamento dalla viabilità esistente che al momento in quel punto crea un notevole restringimento. Si va di fatto a dare omogeneità di larghezza alla viabilità comunale. Inoltre chiude un tassello inedificato in un'area di espansione.

Il consigliere Gallo Maria Wirna la quale si sofferma sull'area R7 dove era stata prevista la strada, che ora non sarà realizzata.

Il consigliere Giovanni Abbraccio il quale domanda con quale criterio è stato inserito l'intervento in area R29.

SENTITO il Presidente sig. **Claudio Cantore** e il tecnico comunale Responsabile del servizio Tecnico e tecnico manutentivo **Geom. Bruno Bertrand**, che forniscono i necessari chiarimenti sugli interventi dei consiglieri comunali su citati;

Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 7	
votanti:	n. 4	
astenuiti:	n. 3	(Gallo Maria Wirna, Arnolfo Sergio, Abbracchio Giovanni)
voti favorevoli:	n. 4	(Cantore Claudio, Cantore Lara, Montella Daniele, Marino Giorgio)
voti contrari:	n. ==	

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 - Adozione progetto preliminare.

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 19,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare.

OGGETTO:

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 - Adozione progetto preliminare.

Su proposta del Vicesindaco sig. Giuseppe MORRA con delega a Urbanistica e Viabilità, Cultura, Turismo, Politiche giovanili, Comunicazione, Valorizzazione prodotti locali, Sport e Tempo Libero, Associazioni di volontariato, Eventi e Manifestazioni (Gestione del Centro Polivalente comunale);

RICHIAMATO l'art. 78 "Doveri e condizione giuridica", commi 2,3 e 4, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recitano:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

PRESO ATTO che, in applicazione del su richiamato art. 78, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (Sindaco, consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale), "devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado";

DATO ATTO che si sono assentati i sigg.ri:

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- n° 16 in data 09 marzo 2007, avente ad oggetto: "Adozione progetto definitivo del nuovo PRGC. art. 15, comma 7, della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i";
- n° 48 in data 05 dicembre 2007, avente ad oggetto: "Progetto definitivo del nuovo PRGC, art 15, comma 7, della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i. Integrazione degli atti adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 09 marzo 2007, a seguito della richiesta della regione Piemonte";
- n° 7 del 21 aprile 2009, avente ad oggetto: "Comune di Reano – Provincia di Torino – Progetto definitivo del nuovo PRGC - D.C.C. n° 16 del 09 marzo 2007 – art 15, comma 7, della legge Regionale n° 56/77 e s.m.i. – Pratica n° A70316. Adozione integrazioni a seguito richiesta della Regione Piemonte";
- n° 24 del 31 luglio 2009, avente ad oggetto: "Integrazione esplicativa dell'art. 34, 5° comma, delle Norme tecniche di attuazione del nuovo PRGC, apportata alla D.C.C. n° 7 del 21 aprile 2009, concernente "adozione integrazioni a seguito richiesta Regione Piemonte";

DATO ATTO che il nuovo PRGC è stata approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.16- 13466 in data 08 marzo 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 11 marzo 2010;

RITENUTO necessario procedere all'adozione della variante parziale n° 1 al P.R.G.C., ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come recentemente modificata dalla L.R. 03/2013, riguardante in primo luogo:

- ⇒ la verifica delle condizioni di trasformabilità di alcune delle aree principali definite dal PRGC.
- ⇒ Inoltre vengono presi in considerazione puntuali e limitati interventi di completamento del tessuto residenziale,
- ⇒ e infine approfonditi aspetti di carattere regolamentare tendenti ad armonizzare le Nda di piano con il Regolamento edilizio.
- ⇒ Tipologia ed entità delle modifiche la ascrivono tra le varianti parziali in quanto:
 - sulle aree interessate sono previsti principalmente, e salvo limitati casi di saturazione di lotti liberi, adattamenti di perimetro di zone normative già disciplinate dal PRG senza incremento della capacità insediativa e/o del consumo del suolo con variazione (+/-) degli standard urbanistici contenuta nei *range* di legge;
 - non sono coinvolte aree produttive, direzionali e commerciali; mentre l'attenzione che viene rivolta all'area turistico ricettiva SC3 non riguarda il suo perimetro territoriale né la capacità edificatoria.
 - non vengono modificate le tutele (idrogeologica, ambientale ecc) del territorio già riconosciute dal PRGC;
 - le zone normative rubricate dalla Variante 1 sono dotate delle opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo.

DATO ATTO che il progetto preliminare della variante parziale in questione è stato redatto dall'Arch. Ennio Matassi di Torino, all'uopo incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 14 dicembre 2013;

DATO ATTO che l'urbanista incaricato Arch. Ennio Matassi, ha predisposto il documento "Relazione Tecnica" (art. 17, 8° e 11° comma, della L.R. 56/77 modificata e integrata, dalla L.R. 3/2013) inerente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica "VAS";

CONSIDERATO che tale relazione, è stata inviata ai seguenti Enti di competenza ambientale, per l'esame ed espressione di parere ai sensi della DGR n° 128931 del 09/06/2008:

- Città Metropolitana di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione – Servizio valutazione impatto ambientale (lettera in data 08 luglio 2015 con nota prot. n. 1203),
- A.R.P.A. PIEMONTE - Dipartimento di Torino (lettera in data 09 luglio 2015 con nota prot. n. 1219),
- ASL TO3 – Dipartimento di prevenzione (lettera in data 09 luglio 2015 con nota prot. n. 1219);

VISTO che l'Organo Tecnico Comunale, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 12 giugno 2015 nelle persone dell'Arch. Mario Fillia – Geom. Mauro Maritano – Arch. Maurizio Bracco, esaminata la Relazione di "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ed i contributi pervenuti dai sopra citati Enti di competenza, ha concluso con proprio verbale in data 9 dicembre 2015, che la Variante Parziale n. 1 del PRGC in questione non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 127 del 09 dicembre 2015, con la quale ha preso atto della sopra indicata Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Comunale redatta in data 09 dicembre 2015, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RITENUTO di dover procedere all'esame dei seguenti elaborati tecnici e grafici della Variante parziale in oggetto:

1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di assoggettabilità – Relazione Tecnica (art. 17, 8° e 11° comma della L.R. 56/77 m.i. dalla L.R. 3/2013.

2. Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica

- Relazione geologica
- Tavola 8 – Carta di Sintesi (contenente modifiche e integrazioni definite ex Ufficio dalla Regione in scala 1: 5000

3. Analisi di compatibilità ambientale

3.1. Componente acustica

- Valutazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente
- Studio previsionale d'impatto acustico per le previste modificazioni della viabilità

4. Progetto urbanistico

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione – testo coordinato
- Tabelle di sintesi (“R” , “r1” , “r2” , “Sr” , “SC”)
- Tavola 3. Stralcio ridotta alla scala 1:5000;

CONSIDERATO che la variante proposta è classificata come Variante Parziale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

1. non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, anche in rapporto alle modifiche introdotte ex officio (5° comma, lett. a);
2. non incidono la funzionalità delle infrastrutture e/o le statuizioni di rilevanza sovra comunale (5° comma, lett. b);
3. non riducono/aumentano gli standard urbanistici di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei minimi di legge (5° comma, lett. c) e d);
4. non incrementano la capacità insediativa residenziale per più del 4,00% di quella teorica (CIRT) del PRGC, con un minimo di 500 mq comunque ammesso (5° comma, lett. e);
5. non incrementano per più del 6% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità stabiliti dal PRGC vigente delle aree produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive (5° comma, lett. f);
6. non incidono sulle aree con dissesto attivo o sulla classificazione della pericolosità idrogeologica stabilita dalla Carta di Sintesi del PRGC (5° comma, lett.g);
7. non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 (Nucleo Storico) e le relative norme di tutela e salvaguardia (5° comma, lett. h);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

CONSIDERATO che la presente variante parziale n° 1 del PRGC rispetta tutti i parametri di cui all'art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa che la costituisce:

1 - Variazione della capacità insediativa residenziale determinata dalla variante n° 1

Area PRG	Area Variante	Abitanti PRG	Abitanti Variante	Δ+/-
R16, Sr25, Sr13b,	R16, Sr25, Sr13b1/b2, Sr34	82	7410	-8
R7	R711	10	10	0
R15	R15	20	15	-5
R24	R24	2	2	0
R2.37	R29	0	2	+2
CS edificio di tipo f	CS ristrutturazione/ampliamento		+2	+2
Previsioni di Variante				-9

2 - Consumo del suolo

Area Variante	Superficie insediativa di riferimento		Δ+/-
	Superficie PRG	Superficie Variante15	
R16, Sr25, Sr13b,	29.023	28.56516	-458
R7	3.813	3.813	0
R15	5.090	2.848	-2.242
R24	765	765	0
R29	760	760	0
Previsioni di Variante			-2.700

3 - Il bilancio degli standard urbanistici

Area PRG	Superficie di riferimento		Δ+/-
	PRG	Variante	
Sr15	21.769	20.715	-1.054
In R16: Sr13b1/2	327	1.178	+851
In R16: Sr34	0	1.440	+1.440
In R16: Sr25	1.455	1.513	+58
In R29: Sr33	0	195	+195
Totale Δ standard residenziali			+1.490

In SC3: Sr27	482	670	+188
In SC3: Sr30	1.966	294	-1.672
Totale Δ standard attività terziarie			-1.484

Totale variazione standard residenziali e terziari in Variante 1			+6
---	--	--	-----------

DATO ATTO la variante in questione è esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto stabilito in sede di verifica, in conformità al comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi, dall'Organo Tecnico Comunale sopra richiamato;

CONSIDERATO che il progetto preliminare di Variante Parziale dopo l'adozione sarà depositato presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante, anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di variante ai sensi della L.R. 40/98;

La delibera di adozione e gli atti saranno contestualmente inviati alla Città Metropolitana di Torino che entro 45 giorni dalla ricezione potrà pronunciarsi in merito alla condizioni di classificazione come parziale della presente variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto;

RICONOSCIUTO pertanto che la variante parziale in oggetto è coerente con gli obiettivi individuati dal piano vigente, anche in tema di sostenibilità e di azioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi, inoltre la stessa non modifica la struttura dello strumento urbanistico generale e ne consegue che può considerarsi esclusa dal processo di valutazione ambientale;

DATO ATTO che la variante parziale in oggetto rispetta i disposti di cui all'art. 20 della L.R. 40/98;

DATO ATTO che trattasi di variante parziale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 smi;

DATO ATTO che la variante è qualificabile come parziale in quanto le modifiche che essa apporta soddisfano tutte le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., inoltre la stessa è esclusa dalla procedura di V.A.S. ai sensi del comma 9 della stessa Legge Regionale;

IN CONSIDERAZIONE delle motivazioni sovraesposte, la Civica Amministrazione confida nella perfetta legittimità del proprio operato nella presente sede discrezionale di disciplina del territorio;

- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 28.6.2002;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 17/03/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamato il decreto del Sindaco n. 03 del 19/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;
- Visto che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 31 luglio 2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano performance per l'anno 2015 attribuendo ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

Presenti:	n.
Assenti:	n.
Votanti:	n.
Astenuti:	n.
Voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

Propone al Consiglio comunale la seguente

DELIBERA

1) Di **ADOTTARE** il progetto preliminare di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., redatta dall'Arch. Ennio Matassi di Torino, composta dai seguenti elaborati grafici e tecnici:

- 1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di assoggettabilità – Relazione Tecnica (art. 17, 8° e 11° comma della L.R. 56/77 m.i. dalla L.R. 3/2013.**
- 2. Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica**
 - Relazione geologica
 - Tavola 8 – Carta di Sintesi (contenente modifiche e integrazioni definite ex Ufficio dalla Regione in scala 1: 5000
- 3. Analisi di compatibilità ambientale**
 - 3.1.Componente acustica**
 - Valutazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente

- Studio previsionale d'impatto acustico per le previste modificazioni della viabilità

4. Progetto urbanistico

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione – testo coordinato
- Tabelle di sintesi (“R” , “r1” , “r2” , “Sr” , “SC”)
- Tavola 3. Stralcio ridotta alla scala 1:5000.

2) Di approvare la Relazione redatta dell'Organo Tecnico Comunale, riunitosi in data 09 dicembre 2015, dalla quale risulta, a seguito di regolare procedimento di verifica, che la Variante Parziale n.1 in questione non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3) Di dare atto che trattasi di variante parziale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. così come modificata dalla L.R. 3/2013 per i motivi esposti in premessa.

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

5) Di far constatare che non esistono piani e/o progetti sovracomunali che interessino la variante in oggetto.

6) Di disporre che il progetto preliminare di Variante Parziale dopo l'adozione sarà depositato presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante, anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di variante ai sensi della L.R. 40/98.

La delibera di adozione e gli atti saranno contestualmente inviati alla Città Metropolitana di Torino che entro 45 giorni dalla ricezione potrà pronunciarsi in merito alla condizioni di classificazione come parziale della presente variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto;

Con successiva e separata votazione e ad ----- di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to : CANTORE CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/01/2016 al 07/02/2016.

Reano, li 08/01/2016

Il Segretario Comunale
F.to:BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08-gen-2016**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Reano, li 8 gennaio 2016

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Reano li, 08/01/2016

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo